

Testo unificato delle proposte di legge n. 84/XII, 94/XII e 132/XII

**Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei
Cammini di Calabria**

I consiglieri proponenti:

F.to

Pierluigi Caputo
Gianluca Gallo
Antonio Montuoro
Davide Tavernise
Katya Gentile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È da tempo in crescita la capacità attrattiva dei cammini, intendendo con tale termine i percorsi legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso, ambientale, artistico e culturale, nonché esperienziale ed enogastronomico.

I cammini sono definiti nel contesto normativo sovranazionale e sono ricompresi nella dizione degli “itinerari culturali” disciplinati, in particolare, dal Consiglio di Europa e dall’Unesco. Dal 1987 il Consiglio d’Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all’interno del continente uno strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l’Europa, mettendo anche in pratica i valori del Consiglio d’Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali, recuperando all’attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell’antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Con risoluzione CM/Res (2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 ha revisionato il regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d’Europa», definendo gli elementi costitutivi degli itinerari per ottenere il riconoscimento di itinerario culturale.

La Conferenza Generale dell’UNESCO ha adottato il 16 novembre 1972 la Convenzione concernente la protezione a livello nazionale del patrimonio culturale e naturale e, successivamente, ha elaborato le linee guida per l’attuazione di detta Convenzione con le quali amplia il ventaglio dei beni culturali e/o naturali nei quali far rientrare gli itinerari culturali.

Al valore storico, culturale, religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che questi svolgono o possono svolgere in termini di costruzione e valorizzazione di un’offerta dedicata alla riscoperta e valorizzazione, nonché rivalutazione, di vasti territori, spesso collocati nell’ambito di aree rurali o protette, come riserve, parchi naturali, aree a vocazione agricola autoctona, borghi, siti archeologici.

In Italia la disciplina degli itinerari si rinviene nei principi individuati dal Codice dei beni culturali che, tuttavia, non definisce come bene culturale l’itinerario culturale, nel Codice del Turismo (D. lgs. n. 79/2019) che agli articoli 22 e 29 disciplina gli “itinerari tematici”, nonché nella legge n. 268/1999 che disciplina le cosiddette “strade del vino”.

L’importanza della materia si desume in particolare dalla Direttiva del MiBaCT istitutiva dell’Anno dei Cammini (2016) che impartisce disposizioni per la valorizzazione dei “cammini” in Italia e ribadisce, in linea con altre norme, la considerazione degli itinerari culturali quali forme di sviluppo del territorio e volano dell’economia e del turismo. Il MiBaCT ha assunto l’impegno di creare una rete di mobilità slow che doti il sistema Paese di una vera e propria infrastruttura intermodale di vie verdi. Una possibilità di muoversi lungo l’Italia a piedi attenta alla personalizzazione del viaggio che i Cammini o i luoghi attraversati, possono offrire.

Per raggiungere questo obiettivo, il MiBaCT si è fatto promotore dell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia: un contenitore di percorsi e vie pensato e realizzato sulle linee guida indicate dalla direttiva ministeriale e regolamentato – con la messa a punto degli opportuni criteri – nell’ambito

del Comitato Cammini, coordinamento inter-istituzionale formato da MiBACT, Regioni e Provincie autonome.

Il fenomeno rappresentato dai cammini risponde alla domanda, sempre esistita e fortemente in crescita negli ultimi decenni, di viaggi “green” - associati alla mobilità dolce e sostenibile – alla ricerca della cultura storica ed enogastronomica di un territorio; si tratta di un segmento economico di importanza rilevante, che si lega alle diverse attività rientranti nel mercato dello “slow” – facendone un vero e proprio settore trainante.

In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa i cammini possono attraversare una o più regioni, possono far parte di tracciati europei già riconosciuti, si organizzano intorno a temi di interesse religioso o sociale, storico, culturale, artistico, enogastronomico e rappresentano un volano di attrazione e crescita per i territori e le attività legati, per vocazione e scelta di impresa, ai caratteri dell'agricoltura e dell'enogastronomia.

Nell'ambito dei cammini, particolare rilevanza e significato assumono i “cammini” religiosi” cioè gli itinerari di tipo religioso, o comunque legati anche indirettamente alla cultura e alla storia della religiosità di un territorio. Il rilievo dato a questi cammini, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità non motorizzata, rappresenta una spinta proattiva alla ricerca delle religiosità e tradizioni religiose del territorio, percorrendo le vie di fede che in passato venivano utilizzate per raggiungere santuari, eremi o comunque luoghi tradizionalmente riconosciuti particolarmente significati come luoghi di culto e preghiera.

La Calabria è una terra con grandi aree di natura selvaggia in cui l'impronta della mano dell'uomo è ancora poco evidente. All'interno dell'Atlante digitale è presente il cammino religioso calabrese di San Francesco di Paola, diviso in 6 tappe per una lunghezza complessiva di 112 km, ma, in effetti diversi sono i cammini presenti e molto interessanti come la via Francigena che ha varianti che dal Sud Italia arrivano a Roma, salendo dalla Campania. Il tratto calabrese della Francigena del Sud è segnato nei tratti in cui coincide con il Cammino Basiliano che parte da Rocca Imperiale e giunge fino a Reggio Calabria; il Trail 1 dei Cammini Mariani del Pollino - che parte da Alessandria del Carretto ed arriva sino a Civita.

Nell'ordinamento regionale della Calabria esistono già alcune norme riconducibili alla disciplina dei cammini o degli itinerari in genere: in particolare, con riferimento ai cammini religiosi, è attualmente vigente la legge regionale n. 36 del 31 dicembre 2015 con la quale sono stati riconosciuti i percorsi turistici di valore religioso connessi ai santuari mariani. Vi è poi la legge regionale n. 8/2008 concernente il riordino dell'organizzazione turistica regionale che all'art. 3 prevede che il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile debba contenere tra gli altri, “gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria”. Inoltre con deliberazione n. 669 e 1092 del 2000, la Giunta regionale, in attuazione della legge n. 268/1999 è intervenuta per il riconoscimento delle “strade del vino” che rientrano nell'ambito degli itinerari culturali enogastronomici.

L'obiettivo di questa legge è, pertanto, valorizzare e sviluppare l'offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese, la promozione della produzione agricola, la valorizzazione degli agriturismi tramite attività di sviluppo sostenibile dal momento che specificamente i cammini e, in particolare, quelli religiosi che rappresentano un'occasione unica e straordinaria per conoscere e far conoscere una regione dai mille volti e dalle mille anime, anche linguistiche.

I Cammini rappresentano e trasmettono, in definitiva, l'interazione identitaria tra religione-religiosità, agricoltura-foreste, ambiente-natura, enogastronomia, produzione agro-alimentare a km 0, e tradizioni locali.

L'indirizzo di sviluppo economico opera verso una effettiva fruizione dei cammini e dei servizi offerti nel tragitto. Si necessita pertanto di efficaci e innovative strategie di marketing e comunicazione e ciò non può prescindere da una strategia normativa regionale che si ponga all'interno dell'apparato già strutturato della disciplina europea.

Proprio quest'ultimo aspetto la valorizzazione del territorio interessato dai cammini guida il presente testo normativo che si propone per il riconoscimento e promozione dei cammini.

Sono molteplici gli attori potenzialmente interessati alla realizzazione e valorizzazione dei percorsi all'interno del territorio regionale. Tra di essi, in particolare, associazioni, gruppi attivi in ambito naturalistico e sportivo, agonistico e non, nonché diverse organizzazioni religiose (Scout A.G.E.S.C.I., Azione Cattolica Giovanile).

Con essi e tra gli stessi sono da promuovere forme di collaborazione e accordo, che portino alla definizione dei percorsi ed alla loro promozione e mantenimento.

La presente proposta di legge reca, pertanto, una disciplina della gestione dei cammini in capo ad associazioni ed enti in genere, che siano in possesso di particolari requisiti in ossequio alla serietà degli scopi prefissati.

L'attività delle associazioni contribuisce a mantenere vivo l'itinerario, alla sua manutenzione e monitoraggio, offrendo un importante contributo all'assistenza del camminatore, del pellegrino e del viaggiatore. In questo contesto, che funge da struttura, si connettono le aziende e imprese attive nella produzione e vendita di beni legati all'agricoltura locale, nonché quelle che operano nei servizi terziari.

Si è posto pertanto anche l'obiettivo di individuare e costituire una rete integrata di cammini, che si affianchino e siano in grado di rappresentare un'offerta economico-culturale di attrazione sostenibile nel contesto del territorio calabrese.

L'interesse suscitato da tale ambito è evidenziato anche dalla circostanza che sulla medesima materia siano state depositate tre proposte di legge.

Il testo che segue, che è un **testo unificato delle proposte di legge n. 84/XII, 94/XII e 132/XII**:

- disciplina le finalità e l'oggetto della legge (art. 1);
- definisce e individua le caratteristiche dei cammini di Calabria (art. 2);
- disciplina le modalità di gestione dei cammini (art. 3);
- detta norme per l'istituzione del registro dei cammini (art. 4), la loro promozione (art. 6) e valorizzazione (art. 7);
- introduce la Carta del Pellegrino, quale strumento di definizione dello status di visitatore dei cammini, con riconoscimento di diritti e doveri (art. 8);
- prevede la possibilità di inserire punti di sosta e ristori lungo i percorsi (art. 9);
- prevede che i luoghi interessati siano dichiarati di pubblica utilità regionale (art. 10);
- disciplina la costituzione e la composizione del Coordinamento dei cammini di Calabria, quale organo consultivo e mezzo di partecipazione dei vari soggetti coinvolti (art. 11);
- rinvia al regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio (art. 12);
- dispone l'abrogazione di norma superate dal testo in approvazione (art. 13);

- reca la norma finanziaria (art. 15).

Relazione tecnico finanziaria

Il testo risulta invariante sotto il profilo finanziario, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale e prevede che siano effettuate dai gestori, sia le attività necessarie a rendere accessibili i cammini, sia le attività dirette alla promozione, informazione e comunicazione. Si prevede inoltre che le attività necessarie alla tenuta dell'istituendo registro regionale e al supporto fornito al Coordinamento dei cammini di Calabria siano svolte dai competenti dipartimenti regionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

In relazione alle attività di promozione e valorizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Varie, sono, comunque, possibilità di finanziare iniziative connesse alle finalità della presente legge, come ad esempio: il PNRR M1C3 "Turismo e Cultura" che reca una linea di intervento specifico per gli itinerari della fede; la Strategia SNAI "Aree interne, il PAC 2014-2020 - ALL. 2 alla D.G.R. 115 DEL 21.3.2022- Scheda Nuove Operazioni - "Rafforzamento dell'offerta specializzata di Turismo culturale-religioso; l'asse 6 - misura 6.8.3 del PAC Calabria 2014-2020.

Ne consegue l'invarianza della proposta di legge sulle risorse autonome del bilancio regionale e, quindi il presente disegno di legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia l'oggetto e la finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che fornisce le definizioni e le caratteristiche dei vari cammini	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che individua le attività di gestione dei cammini	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei cammini di Calabria	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina il registro dei cammini	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere misure di promozione dei cammini	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere misure di valorizzazione dei cammini	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che prevede l'accreditamento dei cammini e istituisce la Carta del Pellegrino quale documento che permette al pellegrino di aver un riconoscimento nei luoghi che attraversa	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che l'utilizzo di fabbricati come punti di sosta e di ristoro.	//	//	0,00 €
Art. 10	Norma ordinamentale che prevede la dichiarazione di pubblico interesse regionale dei cammini.			
Art. 11	Norma ordinamentale che determina la composizione del Coordinamento dei Cammini di Calabria.	//	//	0,00 €
Art. 12	Norma ordinamentale che demanda ad apposito regolamento le norme di attuazione della legge.	//	//	0,00 €
Art. 13	Norma ordinamentale di rinvio ad altre disposizioni vigenti	//	//	0,00
Art. 14	Dispone l'abrogazione di norme			
Art. 15	Indica la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo eco sostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo eco sostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica *smart tourism*, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con un'attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

Art. 2
(Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.

2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:

- a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67 adottata il 18 dicembre 2013;
- b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;
- e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), dalla C.E.C. (Conferenza Episcopale Calabria) e

dalle Diocesi di appartenenza attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;

- f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
- g) i cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.

3. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.

4. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Registro regionale dei cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Gestione dei cammini di Calabria)

1. La gestione dei Cammini di Calabria compete a coloro che sono riconosciuti come gestori nel provvedimento di riconoscimento.

2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone titolo e salvi i diritti di terzi:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;
- c) da enti del Terzo settore;
- d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.

4. I soggetti gestori dei cammini si fanno carico del riconoscimento, della tutela del nome e del valore identitario legato al cammino che gestiscono, anche avvalendosi della tutela prevista dalla disciplina vigente in materia di diritto di autore e dei marchi industriali previo specifico protocollo con la Regione che rimane titolare-concedente di ogni diritto.

5. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 3, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione a garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da soggetti disabili avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.

6. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.

7. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

8. I soggetti gestori dei cammini di Calabria iscritti nel registro di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social-network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".

9. I gestori dei cammini possono:

- a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;
- b) siglare protocolli d'intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;
- c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

Art. 4

(Riconoscimento dei cammini di Calabria)

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza di enti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, contiene:

- a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;
- b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;
- c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;
- d) l'indicazione dell'ente gestore;
- e) il piano di utilizzo del cammino;

- f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino.

Art. 5
(Registro dei Cammini di Calabria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, è istituito il registro regionale dei cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.
2. Il registro è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'art. 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

Art. 6
(Promozione dei cammini di Calabria)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, sentito il Coordinamento Regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali o comunitarie disponibili, prevedono misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:
 - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
 - b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;
 - c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;
 - d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione ed informative connesse;
 - e) gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione del registro dei cammini di Calabria;
 - f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato

nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statutarî – anche se non in forma esclusiva - la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, eno-gastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

Art. 7

(Valorizzazione dei cammini di Calabria)

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali, individua misure per:

- a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
- b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
- c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei Cammini;
- d) favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
- e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;
- f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
- g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Registro dei cammini di Calabria sancito e disciplinato dagli articoli 2 e 5 della presente legge;
- h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
- i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra di loro;
- j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 8
(Carta del pellegrino)

1. Le istanze per il riconoscimento dei cammini definiscono norme di comportamento, diritti e doveri da osservare per l'ospitalità e la fruizione dei servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita la Carta del pellegrino, che è il documento che permette a chi percorre i cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.
3. La Carta del pellegrino:
 - a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario,;
 - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
 - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei cammini di Calabria.

Art. 9
(Punti di sosta e di ristoro)

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche e edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con regolamento di cui all'articolo 12, criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

6. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Art. 10

(Dichiarazione di pubblico interesse regionale)

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.

2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

Art. 11

(Composizione del Coordinamento dei Cammini di Calabria)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori con delega all'Agricoltura, al Turismo, all'Ambiente e Cultura è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.

2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:

- a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
- b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
- c) dai responsabili delle Guide Ufficiali dei Parchi Nazionali della Calabria;
- d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della Conferenza Episcopale calabrese, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
- e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del Turismo Religioso della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) o suo delegato;
- f) dal responsabile nazionale dei Cammini A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste);
- g) da un rappresentante della sezione regionale del Club Alpino Italiano.

3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.
4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
- b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
- c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
- d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
- e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- f) le caratteristiche dell'app ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
- g) i requisiti per ottenere la Carta del pellegrino e le relative modalità di rilascio;
- h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta del pellegrino;
- i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 5;
- j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
- k) l'individuazione delle strutture organizzative competenti per la gestione delle attività e procedimenti connessi all'attuazione della presente legge, tenendo conto della natura e delle specificità dei vari cammini, nonché la previsione di una struttura organizzativa centrale che raccordi le varie attività in modo da assicurare omogeneità di interventi nel rispetto delle finalità della presente legge.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. E' fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36 (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese.). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.